

Procedimento disciplinare Professionisti e limiti all'impugnazione in Cassazione

Con la sentenza 20/07/2022, n. 22729, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono tornate a pronunciarsi sull'impugnabilità delle sentenze disciplinari nei confronti dei professionisti.

Viene in particolare ribadito ed argomentato che le sentenze adottate dal Consiglio Nazionale, quale giudice speciale, sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 56 del R.D.L. 1578/1933, comma 3, **soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, nonché per vizio di motivazione** ai sensi dell'art. 111 della Costituzione.

Secondo la Suprema Corte, infatti, ad eccezione del caso di sviamento di potere - oppure del caso in cui il potere disciplinare viene utilizzato in maniera distorta dal fine cui è preposto - **il controllo di legittimità finalizzato all'accertamento della condotta illecita e della conseguente adeguatezza della sanzione non può spingersi alla verifica del fatto e della sua gravità**, se non nei limiti di una pura valutazione di ragionevolezza.

Il principio - **applicabile estensivamente a tutti i procedimenti disciplinari delle libere professioni impugnati davanti alla Suprema Corte** - non è una novità, era stato già espresso con chiarezza dalle precedenti: Cass., S.U., 31/07/2018, n. 20344; Cass., S.U., 02/12/2016, n. 24647.

In allegato la [Sentenza](#).

(Articolo tratto da *Professione Geometra* Rivista online dell'Associazione Nazionale Donne Geometra – 25.07.2022)